

AUTONOMIA, POTENZIAMENTO E FLESSIBILITA'

LE QUOTE DI AUTONOMIA. Le scuole possono impiegare parte del monte ore per svolgere attività finalizzate a potenziare l'offerta formativa. Le ore predette sono definite quote di autonomia dei curricula, il cui impiego non deve determinare esubero di personale. Le quote di autonomia possono essere utilizzate per:

- potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio;
- attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti nel PTOF.

La determinazione delle quote di autonomia dei curricula cambia a seconda della tipologia di percorso o meglio di istituti (tecnici, professionali e licei):

- per gli istituti tecnici e professionali la quota è determinata in base all'orario complessivo delle lezioni del primo biennio e del triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie; ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% del monte ore previsto dal quadro orario;
- per l'istruzione liceale, la quota non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo previsto nel primo biennio, al 30% nel secondo biennio e al 20% nel quinto anno, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ogni disciplina non può essere ridotto più di un terzo nell'arco dei 5 anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo anno di corso.

Nella nota ministeriale succitata si evidenzia che: l'utilizzo delle quote di autonomia non deve determinare esuberi e che per l'istruzione tecnica e professionale si fa riferimento alle quote di flessibilità previste dai rispettivi D.P.R. 88/10, 87/10 (solo in via transitoria per le classi dalla quarta alla quinta dell'istruzione professionale, secondo quanto previsto dall'art.14 D. lgs. 61 del 2017).

LE QUOTE DI AUTONOMIA E IL COLLEGIO DEI DOCENTI. Spetta al CD decidere un diverso quadro orario e deliberare in merito alle quote di autonomia.

INSERIMENTO AL SIDI DELLE QUOTE DI AUTONOMIA. Le variazioni all'organico dell'autonomia apportate in ordine alle quote citate sono operabili considerando i contributi orari dei singoli indirizzi, che il sistema SIDI riporta distinti: le ore variate tuttavia comportano necessariamente la modifica del totale delle cattedre interne e delle ore residue calcolato a livello di autonomia scolastica, pertanto i DS dovranno operare attraverso la funzione 'rettifica ore residue per flessibilità didattica' le variazioni, avendo cura di non creare situazioni di soprannumero modificando cattedre interne che siano composte da contributi orari di indirizzi diversi.

ORGANICO DEL POTENZIAMENTO E FLESSIBILITA'. La L. 107/2015 dispone il potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, con riferimento alle seguenti aree:

Competenze linguistiche (anche CLIL)

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano per gli stranieri

Competenze matematico-logiche e scientifiche

Competenze nella pratica e nella cultura musicale

Competenze nella storia dell'arte, nelle tecniche e nei media di produzione e diffusione delle immagini

Competenze di cittadinanza attiva e democratica
Competenze di materia giuridica ed economica e finanziaria
Competenze di educazione all'autoimprenditorialità
Discipline motorie e sviluppo di comportamenti sani
Iniziativa contro la dispersione e per l'inclusione scolastica
Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e studenti per classe
Competenze digitali (pensiero computazionale)
Incremento dell'alternanza scuola-lavoro

Le aree elencate rappresentano l'insieme degli insegnamenti considerati prioritari, tra i quali le scuole possono scegliere.

Per ciò che concerne l'organico della scuola primaria è previsto, per gli insegnamenti potenziati di materie quali la musica, l'inglese, l'educazione motoria, siano utilizzati, docenti abilitati all'insegnamento nella scuola primaria che siano in possesso di competenze certificate, ma anche docenti abilitati per l'insegnamento in altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, per i quali è prevista una formazione specifica nell'ambito del Piano nazionale di formazione.

Inoltre, al comma 3, viene ribadito che per la piena realizzazione del curriculum si può ricorrere anche a strumenti quali:

- la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina
- il potenziamento del tempo scuola
- la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario.

Il tutto può svolgersi anche con l'apertura pomeridiana e la riduzione del numero di alunni per classe o per articolazioni di gruppi di classi, nei limiti delle risorse disponibili.

Il MIUR, con la Nota 11729/2016, ha trasmesso lo schema di decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche del personale docente per il triennio 2016-19, fornendo indicazioni sulla costituzione dell'organico triennale dell'autonomia. L'organico di potenziamento, ufficialmente, entra in vigore dall'anno scolastico 2016/2017 (Nota MIUR n. 30549/2015).

Le indicazioni della Nota sugli organici sono relative a due argomenti principali:

determinazione dell'organico triennale dell'autonomia. I direttori USR possono accantonare una quota dei posti delle dotazioni regionali dell'organico di potenziamento da destinare, per soddisfare particolari esigenze o proseguire progetti di rilevanza didattica, formativa e sociale, a progetti di rete, fermo restando il rispetto del complessivo organico triennale dell'autonomia e il mantenimento della titolarità nelle rispettive scuole;

potenziamento dell'offerta formativa. Le direzioni regionali per la ripartizione dei posti di potenziamento, richiesti dalle scuole nel PTOF, tengono in considerazione:

- numero degli alunni di ogni istituzione scolastica;
- situazione dell'organico dei posti comuni e di sostegno delle singole Province e dei diversi ambiti territoriali;
- individuazione delle classi di concorso al fine di evitare situazioni di squilibrio.

Gli USR devono, inoltre, preliminarmente verificare la presenza di esuberi non riassorbibili in organico di diritto, per consentire la permanenza dei docenti soprannumerari nelle scuole di titolarità, prima di procedere all'assegnazione dei posti in risposta alle richieste delle scuole.

In conclusione, l'USR, nel valutare le richieste delle singole istituzioni scolastiche per attribuire alle stesse i posti di potenziamento, deve tenere in considerazione:

- le eventuali situazioni di esubero, per un riassorbimento di tali docenti nella scuola di titolarità, ricorrendo ai posti di potenziamento;
- l'individuazione dei posti per le immissioni in ruolo nella fase C del Piano straordinario di assunzioni;
- la situazione dell'organico dei posti comuni e di sostegno delle singole Province e dei diversi ambiti territoriali;
- la possibilità di completare spezzoni appartenenti alla medesima classe di concorso, sfruttando i posti del potenziamento.

In concreto, il problema è la classe di concorso: le scuole, in caso di esubero, rischierebbero di dover adattare ai docenti i progetti previsti per potenziare le competenze degli allievi.

Di solito l'USR procede, per la scuola secondaria, alla variazione dei posti di potenziamento in organico alle seguenti condizioni:

- il posto di potenziamento sia vacante, ossia privo di titolare;
- in presenza di pensionamento dal primo settembre 2020, il cui posto possa essere coperto dal docente di potenziamento titolare della medesima classe di concorso, che così verrà assorbito su un posto curricolare.

E' assolutamente vietato cambiare i posti di potenziamento autonomamente, ma bisogna trasmettere formale richiesta di cambio all'indirizzo e-mail danielamaria.destefano.mi@istruzione.it. L'UST provvederà ad accogliere la domanda e ad acquisire al SIDI eventuale sostituzione, nel limite della salvaguardia dei titolari sia a livello d'istituto sia a livello provinciale.

AUTONOMIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. Il Ministro dell'Istruzione frena sulla possibilità di intervenire a livello normativo per reintrodurre il latino alle scuole secondarie di primo grado ma "suggerisce" la strada dell'approvazione tramite il Collegio docenti. Il Ministro indica la strada dell'autonomia scolastica come una possibilità da intraprendere: è importante considerare che i Collegi dei docenti possono, nell'ambito delle prerogative concesse dal 'Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche', attivare insegnamenti e potenziare discipline, nel limite massimo del 20% dell'orario delle lezioni. Alla luce di tale quadro di riferimento, si può ritenere, pertanto, che il PTOF delle scuole secondarie di primo grado possa prevedere, se opportunamente deliberato, anche l'insegnamento del latino.